

Orio Servizi Srl

STATUTO

(approvato con deliberazione consiliare n. del)

CAPO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società unipersonale a responsabilità limitata denominata "ORIO SERVIZI S.r.l." ai sensi dell'art. 113 comma 5, del Dlgs. 267/2000.

La società è costituita dal Comune di Orio al Serio.

Art. 2 – SEDE

La Società ha sede in Orio al Serio, presso la sede municipale.

Con deliberazioni assunte a norma di legge e del presente statuto potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Art. 3 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria per un pari o diverso periodo su conforme deliberazione del competente organo comunale.

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi.

L'affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio approvati dalla giunta comunale.

La "Orio Servizi S.r.l." subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Comune di Orio al Serio relativamente ai servizi ceduti, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio, impostate dal Comune.

Art. 5. AFFIDAMENTI IN HOUSE

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L.:

- a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Orio al Serio è prevista in atti attraverso lo statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci;
- b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente statuto e nel contratto di servizio;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

- a) gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
- b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo attraverso una nomina diretta;
- c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da statuto e da contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

- a) il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di novembre dell'esercizio precedente; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;
- b) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;
- c) un report riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

In relazione al coinvolgimento dell'Ente, sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio (in sede di Assemblea Ordinaria).

Quanto sopra per consentire le seguenti condizioni:

- 1) concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;
- 2) integrazione evidente con le previsioni dello statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi.

Le spese di impianto verranno accollate alla Orio Servizi S.r.l.

La Orio Servizi S.r.l. per lo svolgimento dei propri servizi si avvarrà, per quanto possibile, dei dipendenti diretti del comune di Orio al Serio, stipulando apposite convenzioni che tengono conto della consistenza del servizio.

La Orio Servizi S.r.l. potrà assumere detto personale in comando, riconoscendo lo stesso trattamento economico già vigente ivi compresa la parte connessa all'anzianità dei servizi.

CAPO II CAPITALE SOCIALE

Art. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Oltre al comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi) e privati, purché ne condividano le finalità statutarie.

L'assemblea potrà individuare nuovi soci pubblici o privati e potrà procedere all'alienazione delle quote fino ad un massimo complessivo del 49 % del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.

L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 – TRASFERIMENTO DI QUOTE

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione alla Società con lettere raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote, proporzionalmente alle quote già possedute.

Entro 30 giorni dall'intervenuta comunicazione, che ha natura ricettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le quote potranno essere trasferite liberamente, fermo restando quanto previsto all'art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto.

Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

CAPO III ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro decimi del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 9 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica e subordinatamente d'età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta.

Nei casi di Legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Inoltre e specificatamente l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a piani di investimento e finanziari;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) membri, oppure da un Amministratore Unico, e nomina gli stessi ed eventualmente i componenti del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi;
- c) delibera lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;
- d) approva le modifiche dello Statuto;
- e) approva il bilancio annuale;
- f) nomina gli eventuali direttori ed institori.

Art. 11 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 12-COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, oppure da un Amministratore unico, eletti in carica per un periodo di 3 anni sino all'approvazione del bilancio e, comunque, rieleggibili.

Gli amministratori ed il presidente vengono nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organismo per l'espletamento del loro ufficio, un compenso annuo, la cui entità, una volta che sia fissata dall'assemblea dei soci, resta fissata anche per gli esercizi successivi, fatta salva diversa determinazione dell'assemblea.

La remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 13 – POTERI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio è autorizzato a delegare ad uno o più suoi membri alcune delle proprie attribuzioni.

La Società può avvalersi per la messa a punto dei programmi operativi di Comitati Tecnici con funzioni consultive nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – AMMINISTRATORE DELEGATO PROCURATORI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle

non delegabili per legge, ad un suo componente, determinando i limiti della delega.

Art. 15 – CESSAZIONE DALLA CARICA

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve procedere alla convocazione immediata dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale. Gli amministratori nominati in via definitiva in sostituzione di altri durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori quelli da essi sostituiti.

Art. 16 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, secondo le direttive impartite dal Presidente della Società e sovrintende alla gestione della Società perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi corredato dal piano finanziario di ogni esercizio.

Art. 17 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché negli enti soci tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alla proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi scritti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta per lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione dovrà essere spedita almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata (o alternativamente telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica), a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo.

In caso di urgenza, la spedizione sarà fatta almeno un giorno prima.

Art. 18 – SEGRETERIA E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione in carica delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite sugli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche fuori dal suo ambito un Segretario, che avrà il compito di redigere i verbali della riunione.

Art. 19 – POTERI E FACOLTA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente, e in assenza di quest'ultimo al Consigliere più anziano per età anagrafica, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistere in giudizio, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia davanti alle giurisdizioni tributarie e amministrative in ogni grado nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per patrocinio della Società.

Rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- approvazioni dei piani operativi annuali e di quelli di assunzione del personale;

- assunzioni e licenziamento di ogni ordine e grado di personale assunto esclusivamente dalla Società;

- sottoscrizione di contratti per studi ed incarichi di consulenza o prestazioni ad esse equiparabili;

- contratti di pubblicità, sponsorizzazioni e patrocinio di manifestazioni.

In caso di necessità e urgenza il Presidente o chi ne fa le veci può assumere deliberazioni che devono essere sottoposti al Consiglio nella prima adunanza per la ratifica.

Art. 20 – NOMINA E COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea può nominare il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la relativa retribuzione è determinata dall'assemblea dei soci.

Il Collegio è rieleggibile una sola volta.

Art. 21 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

2. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni centoventi giorni.

CAPO IV BILANCIO ED UTILI

Art. 22 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e in conformità alle disposizioni di legge e di statuto alla predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo annuale e del piano degli investimenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 23 – RIPARTO DEGLI UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra i soci salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

CAPO V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 24 – SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 25 – CONTROVERSIE

In caso di controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, che possa essere definita mediante l'intervento di arbitri, le parti si impegnano a devolverne la composizione ad un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza di una delle parti.

Il lodo sarà di natura rituale (lodo contratto) deciso secondo diritto.

Art. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.